Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2446.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, portante aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447.
Modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 25, 57, 138, 174, 305, 314, 396, 438, 490, 491, 517 e 534 del vigente Codice penale per l'esercito e gli articoli 24, 57, 163, 196, 333, 441, 484, 535, 536, 552 e 563 del vigente Codice penale militare marittimo;

Visti gli articoli 152, 198, 232, 264, 265, 296, 391, 421 e 431 del vigente Codice di procedura penale;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1622, concernente il procedimento per citazione diretta davanti ai tribunali militari;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, col quale si stabiliscono nuove norme circa la costituzione e la procedura dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra e circa il personale della giustizia militare;

Visto l'art. 6 del R decreto 21 febbraio 1919, n. 160, contenente provvedimenti sull'applicazione della condanna condizionale e della liberazione condizionale da parte dei tribunali militari, sulla libertà provvisoria e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del precedente Regio decreto ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Vista la legge 23 dicembre 1928-VII, n. 2759, sulla competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai tribunali militari marittimi;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929-VIII, n. 2377, che estende alle colonie il Codice penale per l'esercito e il Codice penale militare marittimo e approva l'ordinamento giudiziario militare per le colonie;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Vista la legge 6 luglio 1933-XI, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, riflettente l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito in legge con la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1934-XIII, n. 2128, concernente le divise degli avvocati e dei procuratori;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di armonizzare talune norme dei vigenti codici penali per l'esercito e militare marittimo con quelle dei codici penali comuni, nonchè di provvedere alla integrazione delle disposizioni sull'ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al Codice penale per l'esercito e al Codice penale militare marittimo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — Gli articoli 25 del Codice penale per l'esercito e 24 del Codice penale militare marittimo sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« Le pene temporanee militari si applicano a mesi e ad anni e per il computo di essi si osserva il calendario comune.

« La carcerazione, sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva.

« La detenzione disciplinare ordinata dall'autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile ».

2. — L'ultimo capoverso dell'articolo 138 del Codice penale per l'esercito è modificato come segue:

« È considerato immediatamente disertore:

1° il militare destinato ad un corpo di spedizione o di operazione, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo;

2° il militare che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare ».

3. — L'articolo 163 del Codice penale militare marittimo è modificato come segue:

« È considerato immediatamente disertore:

1° il militare destinato ad un corpo di spedizione o di operazione, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo;

2° il militare arruolato nei corpi di marina, che si arruola nei corpi di terra;

3° il militare che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare ».

4. — Gli articoli 174 del Codice penale per l'esercito e 196 del Codice penale militare marittimo sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti articoli 174, 174-*bis*, 174-*ter*, 174-*quater*, 174-*quinquies*, 174-*sexies*, 174-*septies* del Codice penale per l'esercito, e 196, 196-*bis*, 196-*ter*, 196-*quater*, 196-*quinquies*, 196-*sexies*, 196-*septies* del Codice penale militare marittimo:

Art. 174 del Codice penale per l'esercito e 196 del Codice penale militare marittimo:

« Il militare che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione ordinaria non inferiore ad anni sette, estensibile ai lavori forzati fino a quindici anni.

« In caso di tentativo, alla pena da infliggere in applicazione degli articoli 32 e 33 del Codice penale per l'esercito e 34 e 35 del Codice penale militare marittimo, è sostituita la reclusione militare per uguale durata ».

Art. 174-*bis* del Codice penale per l'esercito e 196-*bis* del Codice penale militare marittimo:

« Il militare che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

« Se dal fatto è derivata inabilità permanente, si applica la reclusione ordinaria da cinque a dieci anni.

« Le stesse disposizioni si applicano se il fatto è commesso soltanto a fine di sottrarsi ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità ».

Art. 174-*ter* del Codice penale per l'esercito e 196-*ter* del Codice penale militare marittimo:

« Il militare che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altre autorità militari, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con il carcere militare, se la simulazione è commessa per sottrarsi ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità ».

Art. 174-*quater* del Codice penale per l'esercito e 196-*quater* del Codice penale militare marittimo:

« Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai militari in congedo illimitato per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione ».

Art. 174-*quinquies* del Codice penale per l'esercito e 196-*quinquies* del Codice penale militare marittimo:

« Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle stesse pene ivi stabilite, con l'aumento da uno a due gradi.

« L'aumento è di due gradi se il colpevole è ufficiale ».

Art. 174-*sexies* del Codice penale per l'esercito e 196-*sexies* del Codice penale militare marittimo:

« Nei casi enunciati negli articoli precedenti la condanna alla reclusione militare importa la destituzione per gli ufficiali ».

Art. 174-*septies* del Codice penale per l'esercito e 196-*septies* del Codice penale militare marittimo:

« Se il fatto è commesso in tempo di guerra, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, ma le pene sono aumentate da uno a tre gradi.

« Le disposizioni medesime si applicano altresì se il fatto è commesso in tempo di guerra da militari che si trovano in congedo illimitato, ancorchè posteriormente non si verifichi la loro chiamata in servizio alle armi.

« I militari in congedo assoluto, che durante il congedo commettono mutilazione o simulazione, soggiacciono alle stesse pene, se sono chiamati in servizio alle armi, e semprechè il fatto sia stato commesso in tempo di guerra ».

5. — L'articolo 305, comma secondo, del Codice penale per l'esercito, e il corrispondente articolo 333, comma secondo, del Codice penale militare marittimo, sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« Tuttavia il presidente e i giudici cessano dalle loro funzioni:

a) se non risiedono più nella città dove ha sede il tribunale militare;

b) se sono promossi;

c) se sono collocati in disponibilità o in aspettativa, o se sono sospesi dall'impiego;

d) se cessano, per qualsiasi motivo, dal prestare servizio militare ».

6. — Il secondo capoverso dell'articolo 314 del Codice penale per l'esercito è sostituito dalla seguente disposizione:

« L'estrazione a sorte è fatta dal comandante del corpo d'armata presso cui ha sede il tribunale, o da chi ne fa le veci, alla presenza del rappresentante il pubblico ministero.

« Un ufficiale del comando redige il processo verbale ».

7. — Gli articoli 517 del Codice penale per l'esercito e 552 del Codice penale militare marittimo, sono modificati come segue:

« Il condannato in contumacia, in qualunque tempo si presenti volontariamente, o si costituisca in carcere, o pervenga in potere della giustizia, prima che il reato sia estinto, è interrogato e ammesso a far valere le sue difese nei modi ordinari.

« Nel caso preveduto dal precedente comma, la sentenza contumaciale e l'ordinanza di rinvio a giudizio o l'atto di accusa si hanno come non avvenuti, e il giudice può ordinare la revoca del mandato di cattura nei casi in cui non ne è obbligatoria la emissione.

« Se il condannato, presentatosi volontariamente o consegnato o arrestato, è rinviato di nuovo a giudizio, al dibattimento possono partecipare anche i giudici che hanno deliberato la precedente sentenza.

« Se il condannato non comparisce al dibattimento, senza che l'assenza sia giustificata, si procede di nuovo con le forme stabilite per il giudizio in contumacia.

« Nel caso preveduto dal precedente capoverso, contro la sentenza contumaciale può proporsi ricorso per nullità al tribunale supremo militare, ma, trascorso il termine stabilito senza che il ricorso sia presentato, ovvero se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto, la sentenza diviene esecutiva ad ogni effetto ».

Art. 2. — Le disposizioni dell'art. 57 del Codice penale per l'esercito e dell'art. 57 del Codice penale militare marittimo, in quanto modificano la pena nel caso di vizio parziale di mente, si applicano quando, per effetto della infermità, la imputabilità è grandemente scemata.

Art. 3. — I valori espressi in lire nel Codice penale per l'esercito e nel Codice penale militare marittimo, per farne dipendere, relativamente ai reati in essi preveduti, la esistenza di circostanze aggravanti o diminuenti o altre conseguenze giuridiche, sono rispettivamente elevati da cinque a dieci, da dieci a venti, da cinquanta a duecento, da cinquecento a duemila, da cinquemila a ventimila.

Art. 4. — Il militare che, al fine di commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 174 e 174-*bis* del Codice penale per l'esercito e 196 e 196-*bis* del Codice penale militare marittimo, si procura mezzi idonei a conseguire lo scopo, è punito con le pene ivi prevedute, diminuite di quattro gradi.

La stessa pena si applica a chiunque abbia procurato i mezzi idonei allo scopo suindicato. Tuttavia, se il fatto è commesso a fine di lucro, la diminuzione è soltanto da due a tre gradi.

Art. 5. — Le disposizioni degli articoli 174 e 174-*septies* del Codice penale per l'esercito e 196 a 196-*septies* del Codice penale militare marittimo e quelle del precedente articolo 4 si applicano anche agli iscritti di leva, che commettono, e ai pubblici ufficiali o agli esercenti una professione sanitaria, che concorrono con essi a commettere alcuno dei reati ivi preveduti; diminuite, per gli inscritti di leva, le pene da uno a tre gradi, e sostituite le pene stesse a termini degli articoli 29 del Codice penale per l'esercito e 31 del Codice penale militare marittimo per le persone estranee alle Forze armate dello Stato.

Sono abrogate, in quanto contrarie alle disposizioni degli articoli suindicati, le disposizioni degli articoli 187 e 188 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e successive modificazioni, e degli articoli 100 e 101 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365.

Art. 6. — I reati preveduti dagli articoli 174 a 174-*septies* del Codice penale per l'esercito, 196 a 196-*septies* del Codice penale militare marittimo e dagli articoli 4 e 5 del presente decreto spettano alla competenza del giudice militare, da chiunque siano commessi.

Art. 7 — Il militare appartenente o che venga destinato a reparti mobilitati, che incorre nel reato di diserzione, sola o congiunta al reato di alienazione di effetti militari, ovvero nei reati di simulazione di malattia o di mutilazione volontaria da cui non derivi inabilità permanente al servizio militare, è avviato, dopo l'interrogatorio da parte del magistrato competente, ai reparti stessi, e il procedimento penale a suo carico resta sospeso fino a che egli presta servizio presso reparti mobilitati.

Art. 8. — La esecuzione delle pene detentive non superiori a sette anni e della pena della sospensione dall'impiego, inflitte dal giudice militare, per reati preveduti dalla legge penale militare, a militari appartenenti o che vengano destinati a un corpo di operazione o di spedizione militare, può essere differita o sospesa con decreto del pubblico ministero competente per l'esecuzione.

Il provvedimento cessa di avere effetto, se vengono meno le ragioni che determinarono il differimento o la sospensione: e può, in ogni momento, essere revocato di ufficio o su proposta del comandante militare competente.

Art. 9. — Il militare condannato alla destituzione o alla degradazione con sentenza, per la quale l'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa a termini dell'articolo precedente, continua, per tutto il tempo della sospensione, a prestare servizio militare, e, se trattasi di militare rivestito di un grado, la destituzione e la degradazione importano, per questo periodo, solo gli effetti delle pene di cui all'articolo 4, nn. 4 e 5, e all'art. 6 del Codice penale per l'esercito e di cui all'art. 4, nn. 4 e 5, e all'art. 5 del Codice penale militare marittimo.

Art. 10. — I procedimenti penali per reati preveduti dalla legge penale militare e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a dieci anni, a carico di militari appartenenti o che vengano destinati a un corpo di operazione o di spedizione militare, possono essere sospesi di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza del giudice, non soggetta ad impugnazione.

Il provvedimento è revocato, se vengono a cessare le ragioni che determinarono la sospensione, o se il militare commette altro reato, per il quale il procedimento non venga sospeso.

Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi del militare che trovasi nelle condizioni prevedute dalla prima parte del presente articolo, nel caso di concorso di militari in uno stesso reato o di reati connessi, previa separazione dei procedimenti, ordinata dal giudice militare con provvedimento insindacabile, ferme le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 12 dicembre 1926-V, n. 2062, e dell'art. 5 del R. decreto 13 marzo 1927-VI, n. 313, riflettenti provvedimenti per la difesa dello Stato.

Nei casi preveduti dalla prima parte e dal secondo capoverso del presente articolo, il corso della prescrizione del reato rimane sospeso fino a che non cessi di aver effetto il provvedimento di sospensione.

Art. 11. — Durante il servizio alle armi è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario o in un riformatorio giudiziario, o della confisca.

La sospensione è ordinata con provvedimento del giudice di sorveglianza.

Art. 12. — Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, sono estese ai procedimenti per reati comuni, di competenza del giudice militare; fermo restando, per quanto riflette le colonie, il disposto dell'art. 11 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 13. — Il primo capoverso dell'art. 28 e il primo capoverso dell'art. 30 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sono così modificati:

Art. 28, capoverso 1°: « Dell'avvenuto deposito dovrà al difensore, a cura del cancelliere, essere notificato avviso nel modo stabilito dall'art. 438 del codice penale per l'esercito ».

Art. 30, capoverso 1°: « Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima di quello fissato per la discussione del ricorso, mediante deposito nella cancelleria del tribunale supremo militare.

« Il presidente, se per gravi motivi ritiene di rinviare l'udienza di discussione, può, su domanda della difesa e sentito il pubblico ministero, prorogare detto termine per un periodo non superiore a quindici giorni; nel qual caso la nuova udienza non può aver luogo prima che siano decorsi cinque giorni da quello della presentazione dei motivi aggiunti.

« In ogni caso i motivi di ricorso devono essere esposti specificatamente a pena d'inammissibilità ».

Art. 14. — Le disposizioni dell'art. 27 e degli articoli 28 e 30, modificati dall'articolo precedente, del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, si applicano anche ai giudizi innanzi ai tribunali mi-

litari marittimi, sostituiti agli articoli 438, 490, 491 e 534 del codice penale per l'esercito, ivi richiamati, i corrispondenti articoli 484, 535, 536 e 563 del codice penale militare marittimo.

Art. 15. — Al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, contenente le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — Al quinto e al sesto comma dell'art. 20 sono sostituiti i commi seguenti:

« Per essere ammessi alla prova orale, occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

« Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle tre materie della prova scritta e per ciascuna delle otto materie della prova orale.

« Prima dell'assegnazione dei punti, la commissione delibera per ciascuna materia, a maggioranza di voti, se il candidato merita di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

« Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti, non inferiori a sei decimi, intenda assegnare al candidato.

« La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

« Le frazioni di punto oltre il centesimo non sono calcolate.

« Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale ».

2. — Al primo comma dell'art. 21 è sostituito il comma seguente:

« La commissione procede alla classifica dei concorrenti idonei in base al punto complessivo risultante dalla somma dei punti riportati in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale ».

3. — Al quinto comma dell'art. 25 sono sostituiti i commi seguenti:

« Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti devono avere riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta.

« Ogni membro della commissione dispone di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerandosi come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare e, parimenti, come una sola materia; gli elementi di diritto e procedura penale comune.

« La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

« Le frazioni di punto oltre il centesimo non sono calcolate.

« Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale ».

4. — Al primo comma dell'art. 26 è sostituito il comma seguente:

« La commissione procede alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati, risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale ».

5. — Il primo comma dell'art. 32 è soppresso.

6. — Nel secondo comma dello stesso art. 32, fra le parole « dopo due anni di permanenza nel grado » e le parole « la commissione dovrà », sono aggiunte le parole « e successivamente dopo ciascun triennio ».

Art. 16. — Presso gli uffici giudiziari militari, il presidente è capo del collegio giudicante e da lui dipendono i giudici militari, per quanto si attiene alle loro funzioni giudiziarie, e il personale militare addetto all'ufficio di presidenza.

Art. 17. — Al R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, sul nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — Nel secondo comma dell'art. 3, in fine, fra le parole « i quali sostituiranno i giudici effettivi » e le parole « legittimamente impediti », sono aggiunte le parole « mancanti o ».

2. — L'art. 5 è sostituito dal seguente: « Il presidente e i giudici effettivi e supplenti sono nominati con decreto Reale. Essi durano in carica due anni dalla data della nomina e possono essere riconfermati ».

3. — L'art. 7 è sostituito dal seguente: « I tribunali militari territoriali o marittimi giudicano con l'intervento del presidente, del giudice relatore e di tre giudici militari, designati dal presidente fra quelli appartenenti al tribunale, e dei quali almeno due aventi grado di ufficiale superiore ».

4. — All'art. 10 sono aggiunti i seguenti capoversi: « Alle udienze del tribunale supremo militare interviene il consigliere relatore o il consigliere relatore aggiunto, il quale fa la relazione della causa e redige la sentenza, salvo che il presidente, per ragioni di servizio, ritenga di delegare per la relazione o per la redazione altro giudice non militare ».

5. — Il comma sesto dell'art. 11 è sostituito dal seguente: « Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal consigliere relatore aggiunto, e, ove questi manchi o sia impedito, dal Regio avvocato militare del tribunale militare territoriale di Roma, quando la commissione procede a scrutinio per promozioni, o è costituita in consiglio di disciplina, per i magistrati; e dal cancelliere capo del tribunale supremo militare, o da chi ne fa le veci, quando la commissione procede a scrutinio per promozioni, o è costituita in consiglio di disciplina, per i funzionari di cancelleria ».

6. — In calce alla tabella C - II - gruppo B, annessa al R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, è apposta la seguente annotazione: « Ad uno dei nove cancellieri capi di tribunale militare sono attribuite le funzioni di vice cancelliere capo del tribunale supremo militare con determinazione del Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare ».

Art. 18. — Nei procedimenti dinanzi ai tribunali militari territoriali e marittimi si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 198, 232, 264, 265, 296 e 431 del codice di procedura penale, sostituito al procuratore del Re il Regio avvocato militare.

Nei procedimenti suindicati, su richiesta delle parti, il giudice, nei casi preveduti dall'art. 152 del codice di procedura penale, pronuncia sentenza di proscioglimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura penale, sostituito al ricorso per cassazione il ricorso per nullità al tribunale supremo militare.

Art. 19. — Nei procedimenti per citazione diretta si osservano, in quanto sono applicabili, le norme stabilite per l'istruzione formale e, relativamente ai poteri attribuiti al pubblico ministero, la disposizione dell'art. 391 del codice di procedura penale.

In luogo del mandato di cattura, quando la legge lo prescrive o lo consente, il R. avvocato militare emette ordine di cattura; e per l'interrogatorio dell'imputato, quando non si è emesso ordine di cattura, emette, in luogo del mandato, ordine di comparizione o di accompagnamento. L'ordine di comparizione o di accompagnamento può essere convertito in quello di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.

Per la emissione e la forma degli ordini suindicati si osservano, in quanto applicabili, le norme e le forme stabilite per i mandati, sostituito al giudice il R. avvocato militare.

La prima parte e il primo capoverso dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1622, richiamato dall'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sono abrogati.

Art. 20. — Nei procedimenti per citazione diretta, il R. avvocato militare, per singoli atti che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, può richiedere il R. avvocato militare, il procuratore del Re, il pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso il magistrato richiesto o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che dallo svolgimento di quelli specificatamente delegati appaiono necessari o utili per l'accertamento della verità, escluse le perizie non assolutamente urgenti.

Nei procedimenti per citazione diretta, il R. avvocato militare può anche richiedere per singoli atti l'ufficiale, che all'uopo sarà designato, di volta in volta, o con incarico continuativo, da ogni comandante di corpo e capo di servizio e da ogni altra autorità militare preposta a reparti o servizi autonomi.

L'ufficiale da designarsi a termini del comma precedente è scelto, preferibilmente, fra gli ufficiali superiori laureati in giurisprudenza.

Per l'assunzione degli atti richiesti l'ufficiale procedente deve osservare le forme stabilite per l'istruzione formale e attenersi alle istruzioni impartite dal magistrato richiedente.

Se occorre redigere processi verbali, l'ufficiale procedente è assistito da un segretario, designato dallo stesso comandante, anche fra gli ufficiali inferiori.

Le disposizioni di cui ai quattro commi precedenti, sostituito il giudice istruttore al R. avvocato militare, si applicano anche quando si proceda con istruzione formale, se trattasi di atti da assumersi presso reparti di corpi di operazione o spedizione militare.

Art. 21. — La facoltà accordata dalle disposizioni del secondo comma dell'art. 396 del Codice penale per l'esercito e dal secondo comma dell'art. 441 del Codice penale militare marittimo, a chi procede all'istruzione formale di farsi assistere, nei casi dalle disposizioni stesse preveduti, da un notaio o da un ufficiale, è estesa al magistrato che procede all'istruzione sommaria, ed è applicabile in ogni altro caso, in cui sia impossibile avere l'assistenza di un funzionario di cancelleria.

Nei casi suindicati, il giuramento è prestato all'atto dell'assunzione delle funzioni, dinanzi al magistrato procedente, dandosene atto nel processo verbale sottoscritto dal detto magistrato e da chi ha prestato il giuramento.

Art. 22. — Presso i tribunali militari le funzioni di R. sostituto avvocato militare e quelle di giudice istruttore possono essere attribuite anche a Regi vice avvocati militari o giudici relatori, e le fun-

zioni di giudice relatore possono essere attribuite anche a Regi sostituti avvocati militari e a giudici istruttori.

Art. 23. — Nei casi in cui, per necessità di servizio, a termini delle disposizioni di legge in vigore, i magistrati militari siano temporaneamente investiti di funzioni giudiziarie diverse da quelle in precedenza esercitate, è sufficiente, ad ogni effetto, che della cessazione di queste e dell'assunzione delle nuove funzioni sia dato atto nel processo verbale, sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere, che ne cura la redazione.

Art. 24. — Con determinazione del Ministro per la guerra, su proposta del R. avvocato generale militare, un magistrato militare, tratto da quelli assegnati ai tribunali militari, è destinato al tribunale supremo militare, restando vacante il posto da esso occupato presso il tribunale di provenienza.

Art. 25. — All'udienza del tribunale supremo militare, i consiglieri di Stato indossano la toga e il tocco coi distintivi stabiliti per i componenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato; i consiglieri di cassazione e di appello quelli dell'Ordine giudiziario cui appartengono; il consigliere relatore quelli stabiliti per il Regio sostituto avvocato generale militare; il consigliere relatore aggiunto quelli stabiliti per i Regi avvocati militari.

Le disposizioni del R. decreto 20 dicembre 1934-XIII, numero 2128, si applicano anche per le udienze dei tribunali militari.

Con decreto del Ministro per la guerra potranno essere modificate le vigenti disposizioni concernenti l'uso della toga e del tocco e i relativi distintivi speciali per i magistrati militari e i cancellieri in udienza.

Art. 26. — Agli articoli 2 e 7 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

1. — Nel primo comma dell'articolo 2 alle parole « decisione insindacabile » sono sostituite le parole « decisione non soggetta ad alcun ricorso »;

2. — Nel primo comma dell'articolo 7, alle parole: « di cui al libro I » sono sostituite le altre: « di cui all'art. 1 del capo 8° »;

3. — All'articolo 7 è aggiunto il seguente terzo comma: « A decorrere dalla data in cui avrà inizio il funzionamento dei reparti militari speciali, cesseranno di aver effetto le disposizioni vigenti, che prescrivono il passaggio alla compagnia speciale di correzione dei militari che hanno espiato la pena loro inflitta perchè ritenuti colpevoli del reato di furto ».

Art. 27. — Non si applicano alle colonie le disposizioni di cui agli articoli 17, 22, 24 e 25 (secondo e terzo comma) e le altre disposizioni relative alla materia regolata dall'ordinamento giudiziario per le colonie, eccettuate quelle degli articoli 16 e 23.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 28. — Con R. decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, potranno essere applicati ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie, magistrati militari collocati a riposo per limiti di età nel biennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno collocati a riposo, sempre per limiti di età, nel biennio successivo alla data predetta.

Ai detti magistrati, durante tutto il periodo di applicazione, sarà corrisposto un assegno mensile personale pari alla differenza tra il trattamento di quiescenza in godimento e quello di attività di servizio da ciascuno di essi goduto all'atto del collocamento a riposo.

Il numero complessivo dei magistrati da applicarsi ai tribunali militari, a norma dei precedenti commi, non potrà essere superiore a quattro.

Le disposizioni del presente articolo cesseranno di avere effetto tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 237. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1935-XIV, n. 2448.
Devoluzione del patrimonio delle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura a favore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

N. 2448. R. decreto 30 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione delle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, viene devoluto alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2449.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Asilo infantile « Pietro Pedrotti » con sede in Trento.

N. 2449. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Pietro Pedrotti », con sede in Trento, viene dichiarato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 5 dicembre 1935-XIV, n. 2450.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Mola di Bari.

N. 2450. R. decreto 5 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto l'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Mola di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 86.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 87.
Autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio italiano per le Missioni estere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerato che è assolutamente necessario e urgente procedere alla vendita della parte demaniale dell'ex Convento del Gesù in Roma al Collegio di S. Francesco Saverio, per le Missioni estere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro per le finanze è autorizzato, in deroga alle norme vigenti, a vendere al Collegio di S. Francesco Saverio, per le Missioni estere, la parte demaniale dell'ex Convento del Gesù in

Roma per il prezzo di L. 3.200.000 da pagarsi a rate ripartite tra il giugno 1936 e l'ottobre 1938 senza corresponsione di interessi e con il patto che la consegna debba essere effettuata non prima del 30 giugno 1937-XV.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno-legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 238. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 88.
Erezione in ente morale dell'Accademia dei Concordi di Rovigo.

N. 88. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia dei Concordi di Rovigo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1936-XIV.
Definizione dell'inquadramento sindacale di alcune categorie dello spettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta l'opportunità di rivedere l'inquadramento sindacale di alcune categorie dello spettacolo, al fine di conseguire unità nella organizzazione e nella disciplina;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Decreta:

Art. 1. — Sono attribuiti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti gli artisti scenografi, i bozzettisti scenici e i figurinisti anche se siano scritturati ad anno o a tempo indeterminato da industriali dello spettacolo o da case di scenografia.

Art. 2. — Il presente decreto, che avrà efficacia a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1936-XIV, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(199)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1935-XIV.
Approvazione della concentrazione degli esercizi assicurativi dell'Associazione mutua di assicurazione incendio « Unione Fossanese » nella Società Reale mutua di assicurazioni con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290 convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visti il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, e l'Associazione mutua di assicurazione contro i danni dell'incendio « Unione Fossanese », con sede in Fossano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento del portafoglio assicurativo di detta Associazione nella Società Reale mutua di assicurazioni;

Considerato che la Società Reale mutua dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la deliberazione con cui vengono stabilite le modalità e le condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Art. 1. — È approvata la concentrazione degli esercizi assicurativi della Associazione mutua di assicurazione contro i danni dell'incendio « Unione Fossanese », con sede in Fossano, nella Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Art. 2. — È revocata nei confronti della Associazione mutua di assicurazione contro i danni dell'incendio « Unione Fossanese », con sede in Fossano, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

(238) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1935-XIV.
Approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima « Praevidentia » con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma:

a) Tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio annuo, di una determinata somma pagabile ad un'epoca prestabilita;

b) Tariffe relative alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti a stipulazione collettiva di una determinata somma pagabile ad un'epoca prestabilita;

c) Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico, di una determinata somma pagabile ad un'epoca prestabilita.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

(229) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1935-XIV.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione popolare presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, per l'emissione di una nuova Rendita 5 %;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione popolare sulla durata della vita umana, di capitale in titoli della suddetta Rendita 5 %;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione popolare presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa relativa all'assicurazione mista popolare a premio mensile di un capitale, costituito da titoli di Rendita 5 % di cui al R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1634, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente in caso di premorienza.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

(228) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5150	14-11-1934	2034	Pola	Merslich Domenico di Antonio	23-3-1870 - Fianona	Merli	Raucich Rosaria di Domenico, moglie; Gasparo, Giuseppe e Maria, figli; Antonia, sorella.
5151	Id.	2036	Id.	Merslich Giovanni di Domenico	29-8-1888 - Fianona	Merli	Bucich Caterina di Giovanni, moglie; Avellino, Matilde e Giovanni, figli.
5152	Id.	2035	Id.	Merslich Giovanni di Domenico	21-3-1867 - Fianona	Merli	Bucich Giovanna di Matteo, moglie; Domenico, figlio.
5153	16-11-1934	2085	Id.	Milotich Giovanni di Antonio	4-8-1892 - Gallignana di Pisino	Millotti	Jurich Maria di Giuseppe, moglie; Rosa, Maria-Giuseppa e Giuseppe, figli.
5154	Id.	2086	Id.	Milotich Giovanni di Matteo	22-3-1894 - Gallignana di Pisino	Millotti	Antelich Maria fu Giuseppe, moglie; Emilia, Adelina e Giuseppina, figlie.
5155	Id.	2090	Id.	Milotich Matteo di Matteo	14-9-1889 - Gallignana di Pisino	Millotti	Vlassich Lucia di Giuseppe, moglie.
5156	Id.	2089	Id.	Milotich Matteo fu Giuseppe.	5-2-1861 - Gallignana di Pisino	Millotti	Ghersich Paolina fu Giovanni, moglie; Pietro, figlio.
5157	Id.	2047	Id.	Marincich Giuseppe di Matteo	17-12-1886 - Pisinvecchio	Marini	Gustin Giuseppina fu Giovanni, moglie; Francesco, Giuseppe, Giovanni e Maria, figli.
5158	Id.	2043	Id.	Maretich Antonio di Giovanni.	12-4-1893 Pisino	Maretti	Zidarich Giuseppina, moglie; Giovanni, Vincenzo, Stefania, Angelo, Antonio, Francesco e Jolanda, figli.
5159	Id.	2058	Id.	Matcovich Luigi di Antonio	1-9-1904 - Grimalda di Pisino	Matteoni	Sterpini Antonia fu Giovanni, moglie.
5160	Id.	2050	Id.	Marzan Giovanni fu Giuseppe	20-10-1880 - Tupliacco di Pisino	Marzani	Miclens Francesca fu Giuseppe, moglie; Matteo, Anna e Giovanni, figli.
5161	Id.	2053	Id.	Marzan Giuseppe di Giuseppe	5-6-1901 - Sarezzo di Pisino	Marzani	Paulissich Maria fu Giuseppe, moglie; Giordano e Gildo, figli.
5162	Id.	2057	Id.	Matcovich Giovanni fu Pietro.	9-3-1877 Grimalda di Pisino	Matteoni	Cinco Francesca fu Francesco, moglie; Amalia, Antonia, Giovanni e Rodolfo, figli.
5163	Id.	2062	Id.	Mateicich Giuseppe fu Agostino	4-6-1865 - Chersicla di Pisino	Mattei	Matcovich Maria di Giorgio, moglie; Giovanni, Gioachino e Paolina, figli.
5164	Id.	2060	Id.	Mateicich Giovanni fu Giovanni	27-9-1869 - Chersicla di Pisino	Mattei	Boltersteiu Caterina fu Pietro, moglie; Adolfo, Antonio, Matteo e Maria, figli.
5165	Id.	2061	Id.	Mateicich Giuseppe di Giovanni	19-4-1899 - Chersicla di Pisino	Mattei	Juricich Rosa di Giovanni, moglie; Giuseppe ed Anna, figli.
5166	Id.	2042	Id.	Marecich Vittorio fu Giuseppe	29-3-1904 - Novacco di Pisino	Maressi	Chius Natalia di Antonio, moglie; Stefania, Maria e Marcella, figlie.
5167	Id.	2054	Id.	Matcovich Antonio fu Francesco	16-1-1869 - Grimalda di Pisino	Matteoni	Blagonich Maria fu Biagio, moglie; Veronica e Giovanni, figli.
5168	Id.	2074	Id.	Maurovich Beniamino di Antonio	11-1-1908 - Villa Padova di Pisino	Mauro	Invancich Maria fu Simone, moglie; Elena ed Elda, figlie.
5169	Id.	2075	Id.	Maurovich Biagio fu Michele	10-1-1876 - Villa Padova di Pisino	Mauro	Giuseppe e Luigi, figli.
5170	Id.	2072	Id.	Maurovich Antonio di Biagio.	20-2-1903 - Villa Padova di Pisino	Mauro	Ivancich Amalia di Antonio, moglie; Domenica, Giovanni, Anna e Marco, figli.
5171	Id.	2076	Id.	Maurovich Giuseppe di Antonio	9-10-1902 - Villa Padova di Pisino	Mauro	Chervatin Anna di Antonio, moglie; Anna, Giuseppina e Carolina, figlie.
5172	Id.	2049	Id.	Marzan Antonio di Giovanni.	9-4-1903 - Tupliacco di Pisino	Marzani	Vretenar Maria di Giuseppe, moglie; Giuseppe, Stefania, Aldo, Antonio e Diana, figli.
5173	Id.	2073	Id.	Maurovich Antonio fu Antonio	31-1-1868 - Villa Padova di Pisino	Mauro	Suran Caterina fu Matteo, moglie.
5174	11-12-1934	2122	Id.	Stefanich Pietro fu Pietro	10-4-1890 - Caldier di Montona	Stefani	Bencich Maria fu Angelo, moglie.
5175	Id.	2117	Id.	Sirotich Giovanni fu Andrea.	20-5-1898 Sovischine di Montona	Sirotti	Sirotich Domenica fu Giacomo, moglie; Paola, Luigi e Mario, figli.
5176	Id.	2115	Id.	Sirotich Giacomo fu Giacomo	15-10-1879 - Sovischine di Montona	Sirotti	Bartolich Anna di Anna, moglie; Maria, figlia.
5177	Id.	2113	Id.	Sirotich Antonio fu Giovanni.	19-4-1870 Sovischine di Montona	Sirotti	Schiulaz Giovanna fu Matteo, moglie; Vittorio e Giuseppina, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5119	5-11-1934	2119	Pola	Coslovich Giovanni fu Giovanni	9-9-1879 - Matterada di Umago	Coslovi	Filomena, Santina, Verginia, figlie.
5120	Id.	2115	Id.	Coslovich Giovanni fu Giovanni	22-11-1886 - Matterada di Umago	Coslovi	Tomizza Marina fu Giovanni, moglie; Angelo, Lodovica, Ernesto, Anna, Bruno ed Antonio, figli.
5121	Id.	2117	Id.	Coslovich Giovanni fu Giovanni	14-11-1875 - Matterada di Umago	Coslovi	Palcich Maria fu Giacomo, moglie.
5122	6-11-1934	2111	Id.	Coslovich Antonio fu Giorgio	9-4-1867 - Matterada di Umago	Coslovi	—
5123	Id.	2116	Id.	Coslovich Giovanni fu Matteo.	11-10-1874 Matterada di Umago	Coslovi	Caronica Lucia fu Giovanni, moglie; Bortolo, Raffaele ed Antonio, figli.
5124	Id.	2120	Id.	Coslovich Giovanni fu Giovanni	18-4-1899 - Matterada di Umago	Coslovi	Coslovich Maria di Giovanni, moglie; Giovanni, Rinaldo-Onorato, Nerina, figli.
5125	Id.	2113	Id.	Coslovich Bortolo fu Matteo .	7-4-1880 - Matterada di Umago	Coslovi	Coslovich Giuditta fu Martino, moglie; Coslovich Agostino fu Martino, nipote.
5126	Id.	2105	Id.	Cociancich Agostino di Matteo	20-8-1902 - S. Lorenzo di Daila	Cociani	Sferco Natalina di Giorgio, moglie; Maria e Dino, figli.
5127	Id.	2112	Id.	Coslovich Antonio fu Giovanni	27-11-1866 - Matterada di Umago	Coslovi	Scrigner Antonia fu Michele, moglie.
5128	14-11-1934	771	Id.	Liubicich Francesco di Francesco	30-4-1881 - Felicia di Fianona	Lubini	Marotti Anna di Giuseppe, moglie; Innocente, Dolores, Maria, Celestino ed Erminia, figli.
5129	Id.	722	Id.	Liubicich Francesco di Giovanni	2-8-1904 - Felicia di Fianona	Lubini	Babich Maria di Giuseppe, moglie; Mario e Ferruccio, figli.
5130	Id.	699	Id.	Jugovaz Marco fu Matteo . .	16-4-1868 - Novacco di Montona	Meriggioli	Milotich Maria di Volfango, moglie; Giuseppe, Anna, Maria, Antonia e Caterina, figli.
5131	Id.	2055	Id.	Matcovich Antonio fu Michele	10-2-1897 - Grimalda di Pisino	Matteoni	Juricich Domenica fu Giacomo, madre; Mario, figlio.
5132	Id.	2056	Id.	Matcovich Carlo di Vincenzo Giovanni	26-10-1903 - Draguccio Pisino	Matteoni	Rabac Anna fu Matteo, moglie; Valeria, Carlo e Maria, figli.
5133	Id.	2046	Id.	Marincich Caterina fu Liberato	29-4-1872 - Pisino	Marini	Paolina, sorella.
5134	Id.	2029	Id.	Martinovich Matteo fu Marco.	22-9-1865 - Fianona	Martini	—
5135	Id.	2027	Id.	Martinovich Giuseppe fu Giovanni	17-8-1872 - Fianona	Martini	Dusman Antonia fu Giuseppe, moglie; Antonio, Gasperina e Francesca, figli.
5136	Id.	2028	Id.	Martinovich Giovanni di Marco	30-11-1881 - Fianona	Martini	—
5137	Id.	2044	Id.	Maretich Giovanni fu Giorgio .	19-11-1854 - Pisino	Maretti	Ivancich Giovanna fu Pasquale, moglie; Carlo, figlio.
5138	Id.	2051	Id.	Marzan Giovanni di Giuseppe	15-2-1905 - Saresso di Pisino	Marzani	Opatich Francesca di Antonio, moglie; Daniele, figlio.
5139	Id.	2048	Id.	Marincich Matteo fu Giuseppe	13-3-1859 - Pisinvecchio	Marini	Jurtich Francesca fu Antonio, moglie; Nicolina, figlia.
5140	Id.	2038	Id.	Merslich Matteo di Domenico.	16-5-1877 - Fianona	Merli	Velcich Anna di Giovanni, moglie; Lina, Stefania, Giuseppe ed Ettore, figli.
5141	Id.	2037	Id.	Merslich Matteo di Domenico.	27-3-1879 - Fianona	Merli	Vosilla Caterina di Antonio, moglie; Romano ed Antonio, figli.
5142	Id.	2026	Id.	Martinovich Giuseppe fu Marco	14-8-1877 - Fianona	Martini	Vosilla Maria fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, Giovanni ed Antonia, figli.
5143	Id.	2033	Id.	Merslich Antonio di Antonio .	21-1-1890 - Fianona	Merli	Bucich Maria di Giovanni, moglie; Ida e Giovanni, figli.
5144	Id.	1685	Id.	Pillepich ved. Francesca di Ive Giuseppe	10-4-1871 Rovigno d'Istria	Piletti	Maria Maddalena e Maria Lucia, figlie.
5145	Id.	1686	Id.	Pillepich Francesco fu Giuseppe	12-7-1904 - Pola	Piletti	Calcich Lucia fu Pietro, moglie.
5146	Id.	2040	Id.	Milletich Giovanni fu Domenico	5-9-1871 - Fianona	Milletti	—
5147	Id.	2039	Id.	Miculich Francesca di Antonio	24-9-1894 - Felicia di Fianona	Micoli	—
5148	Id.	2063	Id.	Matejcich Matteo fu Giovanni	23-7-1873 Chersicla di Pisino	Mattei	Chergnus Maria di Natale, moglie; Antonio, Natalina, Paolina, Matteo, Alessandro e Giuseppe, figli.
5149	Id.	2031	Id.	Matas Matteo fu Marco . . .	19-2-1897 - Chersano di Fianona	Matassi	Jacofcich Antonia di Matteo, moglie; Giuseppina, Maria, Mario, Giovanni e Renato, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5178	11-12-1934	2114	Pola	Sirotich Domenico fu Giovanni	25-9-1885 - Sovignacco (Val di Segnacco) di Montona	Sirotti	Percich Antonia di Antonio, moglie; Benedetto, Mariano e Lucio, figli.
5179	Id.	2119	Id.	Sirotich Pietro fu Giovanni .	24-8-1863 - Sovischine di Montona	Sirotti	Cernecca Caterina fu Giovanni, moglie.
5180	Id.	1731	Id.	Percich Ermenegildo di Matteo	22-10-1902 - Caldier di Montona	Persi	Bassanese Maria di Antonio, moglie; Maria-Gilda, figlia.
5181	Id.	1734	Id.	Petretich Antonio fu Antonio.	6-2-1879 - Caldier di Montona	Petretti	—
5182	Id.	1737	Id.	Petretich Vincenzo fu Ludovico	10-7-1851 - Caldier di Montona	Petretti	—
5183	Id.	2110	Id.	Milich Giovanni fu Pietro . .	3-3-1881 - Raccotole di Montona	Milli	Angela, sorella.
5184	Id.	2108	Id.	Milanovich Simone fu Simone.	8-3-1884 - Raccotole di Montona	Milani	Stoinich Giuliana fu Antonio, moglie; Anna-Giovanna e Giuseppe, figli.
5185	Id.	2111	Id.	Milich Matteo fu Simone . .	11-4-1894 - Raccotole di Montona	Milli	Tichel Giovanna di Giovanni, moglie; Celestina, figlia.
5186	Id.	2106	Id.	Milanovich Giovanni di Giuseppe	19-6-1899 Caldier di Montona	Milani	Sellar Giuseppina di Matteo, moglie; Maria e Carlo Teodorico, figli.
5187	Id.	2104	Id.	Milanovich Antonio fu Simone	16-11-1882 - Raccotole di Montona	Milani	Corazza Alba di Giovanni, moglie; Rodolfo, Giovanni, Maria, Stefania, Pietro, Angela ed Anna, figli.
5188	Id.	2104	Id.	Milanovich Marco fu Milanovich Angela	20-5-1912 - Raccotole di Montona	Milani	—
5189	Id.	2105	Id.	Milanovich Celestino di Antonio	15-3-1900 - Caldier di Montona	Milani	Laganis Veronica di Pietro, moglie; Celestina, Bionella, Antonio e Silvana-Maria, figli.
5190	Id.	790	Id.	Levach Simone fu Matteo . .	9-12-1875 - Montreo (Villa Levacchi) di Montona	Leva	—
5191	Id.	703	Id.	Ivetaz Antonio fu Giovanni. .	19-2-1890 - Caroiba di Montona	Vetta	Valentich Anna di Antonio, moglie; Antonio, Carlo, Maria, Celestino, Carolina e Mario, figli.
5192	Id.	701	Id.	Ivetaz Antonio di Antonio . .	23-1-1890 - Caroiba di Montona	Vetta	Chersicla Caterina di Giacomo, moglie; Emma-Maria e Giusto-Antonio, figli.
5193	Id.	1148	Id.	Golcich Giovanni fu Giovanni	11-12-1879 - Montreo di Montona	Golgi	Paich Maria fu Marco, moglie; Paola, Giovanni, Anna, Maria, Stefano, Giuseppe ed Angelo, figli.
5194	Id.	1147	Id.	Golcich Antonio fu Giovanni.	19-5-1883 - Montreo di Montona	Golci	Maicur Rosa di Giovanni, moglie; Anna, Giovanni, Maria e Giuseppe, figli.
5195	Id.	1151	Id.	Golcich Pietro fu Giovanni . .	16-5-1889 - Montreo di Montona	Golgi	Bercich Giovanna di Antonio, moglie; Giovanni, Stanislao, Pietro e Mario, figli.
5196	Id.	30	Id.	Erich Matteo di Enrico . . .	14-9-1894 - Navacco di Montona	Errico	Zusich Marina fu Giorgio, moglie; Giuseppina, Veneranda, Anna, Maria, Bruno e Mario, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 gennaio 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per posti di medico e veterinario condotto.

(254)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 26 gennaio 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti.

(255)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 28 gennaio 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari.

(256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 26 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 13264, trascritto il 14 gennaio 1933.

Trasferimento totale dalla Ditta Max & Ernst Hartmann, a Freital i. Sa. (Germania), alla Vereinigte Economiser-Werke G. m. b. H., a Krefeld (Germania), della privativa industriale n. 293213 reg. gen.; con decorrenza dal 21 agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento ai tubi ad alette per economizzatori ed apparecchi analoghi per lo scambio del calore ».

(Atto di cessione del 24 settembre 1932, registrato il 10 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 25196, vol. 525, atti privati).

N. 13265, trascritto il 14 gennaio 1933.

Trasferimento totale dalla General Refractories Co., a Philadelphia Pa., alla Veitscher Magnesitwerke - A. G., a Vienna, della privativa industriale n. 291106 reg. gen.; con decorrenza dal 12 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei materiali refrattari compressi ».

(Atto di cessione del 10 novembre 1932, registrato il 9 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 25139, vol. 525, atti privati).

N. 13266, trascritto il 20 gennaio 1933.

Trasferimento totale da Heuer Russel Pearce, a Filadelfia Pa., alla Veitscher Magnesitwerke A. G., a Vienna, della privativa industriale n. 299472 reg. gen.; con decorrenza dal 28 maggio 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Materiale refrattario e processo di fabbricazione relativo ».

(Atto di cessione del 12 novembre 1932, registrato il 13 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 25696, vol. 525, atti privati).

N. 13267, trascritto il 24 gennaio 1933.

Trasferimento totale dalla Etablissements Davey, Bickford, Smith & Cie. Société Anonyme Française, a Rouen, alla Società Italiana Micce Bickford antica S. A. I. Davey Bickford Smith, a Milano, della privativa industriale n. 288662 reg. gen.; con decorrenza dal 17 marzo 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Raccordo per miccia detonante e modo di utilizzarlo ».

(Atto di cessione del 4 novembre 1932, registrato il 19 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26317, vol. 525, atti privati).

N. 13268, trascritto il 9 gennaio 1933.

Trasferimento totale da Ristow Carl, a Berlino, alla Papierkontor A. G., a Basilea, della privativa industriale n. 304602 reg. gen.; con decorrenza dal 20 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di bottiglie di carta e di recipienti analoghi destinati in particolare a contenere il latte, le acque minerali, i succhi di frutto, la birra ecc. e macchina servente all'applicazione di questo procedimento ».

(Atto di cessione del 3 novembre 1932, registrato il 3 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Genova, n. 13765, vol. 659, atti privati).

N. 13269, trascritto il 13 gennaio 1933.

Trasferimento totale da Canarutto Guglielmo, a Salona d'Isonzo, alla Cementi Isonzo Società Anonima, a Trieste, della privativa industriale n. 298203 reg. gen.; con decorrenza dal 12 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento ed apparecchiatura per la fabbricazione di forme piene e cave con impasto di cemento e sostanze fibrose ».

(Atto di cessione del 16 novembre 1932, registrato il 22 novembre 1932 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 2177, vol. 17, atti pubblici).

N. 13270, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Baglioni Vittorio, a Roma, a Ranzini America, a Roma, della privativa industriale n. 304160 reg. gen.; con decorrenza dal 19 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Cassa porta-uova ».

(Atto di cessione del 7 gennaio 1933, registrato l'11 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9089, vol. 517, atti pubblici).

N. 13271, trascritto il 6 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Feroxydwerke-Siesel A. G., a Berlino, alla Kali-Chemie A. G., a Berlino, della privativa industriale n. 300523 reg. gen.; con decorrenza dal 24 luglio 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per produrre perossido di idrogeno puro », e dell'attestato di complemento n. 309472 reg. gen.

(Atto di cessione del 31 dicembre 1932, registrato il 2 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23637, vol. 444, atti privati).

N. 13272, trascritto il 10 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Nasmith John William, a Manchester, alla Nasmith's Inventions Ltd., a Manchester, della privativa industriale n. 291801 reg. gen.; con decorrenza dal 2 agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle macchine pettinatrici di fibre tessili ».

(Atto di cessione del 19 gennaio 1933, registrato il 7 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23966, vol. 444, atti privati).

N. 13273, trascritto il 10 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Nasmith John William, a Manchester, alla Nasmith's Inventions Limited, a Manchester, della privativa industriale n. 291736 reg. gen.; con decorrenza dall'8 agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle macchine pettinatrici ».

(Atto di cessione del 19 gennaio 1933, registrato il 7 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23966, vol. 444, atti privati).

N. 13274, trascritto il 13 febbraio 1933.

Licenza d'uso dalla Società Anonima Brevetti De Vecchis per l'Industria dello Zucchero, a Roma, alla Società Anonima Lavorazione Barbabietole Dott. A. Campanati e T. Fraccaroli, a Verona, della privativa industriale n. 209251 reg. gen.; vol. 564, n. 17 reg. att., con decorrenza dal 9 gennaio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di estrazione dello zucchero dalle barbabietole », e dell'attestato di complemento n. 228612 reg. gen.

(Atto di cessione del 23 agosto 1932, registrato il 7 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Verona, n. 7877, vol. 280, atti privati).

N. 13275, trascritto il 13 febbraio 1933.

Licenza d'uso dalla Società Anonima Brevetti De Vecchis per l'Industria dello Zucchero, a Roma, alla Società Anonima Lavorazione Barbabietole Dott. A. Campanati e T. Fraccaroli, della privativa industriale n. 217613 reg. gen.; vol. 698, n. 224 reg. att., con decorrenza dal 9 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di depurazione dei sciroppi nella fabbricazione dello zucchero ».

(Atto di cessione del 23 agosto 1932, registrato il 7 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Verona, n. 7877, vol. 280, atti privati).

N. 13276, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen, alla Società in accomandita Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 210195 reg. gen.; vol. 614, n. 210 reg. att., con decorrenza dal 3 maggio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di pezzi di grossezza e di forma qualsiasi di carburo di tungsteno e di molibdeno e di una miscela di tali carburi per utensili ed oggetti di uso di ogni genere » e degli attestati di complemento nn. 210209, 210211 e 210219 reg. gen.

(Atto di cessione del 28 ottobre 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 48807, vol. 3462, atti privati).

N. 13277, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen, alla Società in accomandita Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 202205 reg. gen.; vol. 631, n. 105 reg. att., con decorrenza dall'8 settembre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di utensili ed oggetti di uso di ogni genere dal carburo di tungsteno ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 48807, vol. 3462, atti privati).

N. 13278, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen, alla Società in accomandita Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 208515 reg. gen.; vol. 621, n. 65 reg. att., con decorrenza dal 27 marzo 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé de fabrication de carbure de tungstène ou de carbure de molybdène en morceaux de toute grosseur voulue ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 48807, vol. 3462, atti privati).

N. 13279, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen, alla Società in accomandita Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 210305 reg. gen.; vol. 653, n. 121 reg. att., con decorrenza dal 17 maggio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e forma per la fabbricazione di oggetti a spigoli vivi » e degli attestati di complemento nn. 210310 e 210318 reg. gen.

(Atto di cessione del 28 ottobre 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 48807, vol. 3462, atti privati).

N. 13280, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen, alla Società in accomandita Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 252084 reg. gen.; con decorrenza dal 9 agosto 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di attrezzi da leghe di metalli duri con agglutinamento ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 48807, vol. 3462, atti privati).

N. 13281, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Fried. Krupp A. G., a Essen, alla Società in accomandita Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 282668 reg. gen.; con decorrenza dal 2 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di utensili da leghe omogenee di grande durezza ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 48807, vol. 3462, atti privati).

N. 13282, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Walter Richard, a Starnberg, alla Società in accomandita Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 284181 reg. gen.; con decorrenza dal 2 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Leghe di carburo di wolfram con metalli del gruppo del ferro e del cromo ».

(Atto di cessione del 25 ottobre 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 48008, vol. 3462, atti privati).

N. 13283, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Walter Richard, a Starnberg, alla Società in accomandita Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 269235 reg. gen.; con decorrenza dal 12 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Metodo per ottenere metalli e leghe di speciale durezza e tenacità per mezzo di aggiunte di composti chimici d'azoto ».

(Atto di cessione del 25 ottobre 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 48008, vol. 3462, atti privati).

N. 13284, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Walter Richard, a Starnberg, alla Società in accomandita Robert Zapp, a Milano, della privativa industriale n. 272839 reg. gen.; con decorrenza dal 2 ottobre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per comprimere corpi metallici agglutinati ».

(Atto di cessione del 25 ottobre 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 48008, vol. 3462, atti privati).

N. 13285, trascritto il 2 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Adam William Gordon, a Loughton (Gr. Bret.), alla Imperial Chemical Industries Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 291266 reg. gen.; con decorrenza dal 30 giugno 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi alla produzione di solfato di ammonio ».

(Atto di cessione del 17 novembre 1932, registrato il 3 dicembre 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15496, vol. 442, atti privati).

N. 13286, trascritto il 3 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Ditta Costruzioni Meccaniche Riva, a Milano, alla Reffenstein Manfred, a Grenoble, della privativa industriale n. 240782 reg. gen.; vol. 696, n. 92 reg. att., con decorrenza dal 27 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Motore idraulico ».

(Atto di cessione del 31 gennaio 1933, registrato il 2 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1251, vol. 3446, atti privati).

N. 13287, trascritto il 3 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Borsigwerk A. G., a Borsigwerk (Germania), alla Mannesmannröhren-Werke, a Dusseldorf, della privativa industriale n. 247094 reg. gen.; vol. 720, n. 91 reg. att., con decorrenza dal 18 marzo 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di recipienti saldati in ferro omogeneo in lega col vanadio, per elevata pressione interna od esterna ».

(Atto di cessione del 28 novembre 1932, registrato il 20 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 45431, vol. 3461, atti privati).

N. 13288, trascritto il 4 febbraio 1933.

Trasferimento totale dall'Anonima Riscaldamenti Sanitari Affini, a Bologna, a Fellini Attilio, a Bologna, della privativa industriale n. 308342 reg. gen.; con decorrenza dal 21 luglio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei sistemi per riscaldare o refrigerare ambienti ».

(Verbale assembleare di vendita del 7 dicembre 1932, registrato il 14 dicembre 1932 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 13149, volume 547, atti pubblici).

N. 13289, trascritto il 7 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Bò Enrico, a Roma, alla Società Vetrerie Riunite A. Bordoni & di San Paolo, Società Anonima, a Milano, della privativa industriale n. 305992 reg. gen.; con decorrenza dal 2 aprile 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema perfezionato di chiusura per bottiglie ed altri recipienti di vetro ».

(Atto di cessione del 16 dicembre 1932, registrato il 18 dicembre 1932 all'uffico demaniale di Civitavecchia, n. 725, vol. 63, atti pubblici).

N. 13290, trascritto il 27 febbraio 1933.

Trasferimento totale dalla Anciennes Etablissements Mille-Pourcel-Velut, a Parigi, alla Société des Condenseurs Delas, a Parigi, della privativa industriale n. 307834 reg. gen.; con decorrenza dal 4 luglio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei tini per il ghiaccio ».

(Atto di cessione del 31 gennaio 1933, registrato il 23 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26076, atti privati).

N. 13291, trascritto il 25 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Cooke Philip Andrew, a South, Farnborough (Gran Bret.), alla S. Smith & Sons (Motor Accessories) Ltd., a Cricklewood, Londra, della privativa industriale n. 302094 reg. gen.; con decorrenza dal 5 ottobre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei sistemi di comando giroscopico per veicoli dirigibili ».

(Atto di cessione del 18 ottobre 1932, registrato il 21 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33548, vol. 526, atti privati).

N. 13292, trascritto il 25 febbraio 1933.

Trasferimento totale da Meredith Frederick William, a South Farnborough (Gr. Bret.), alla S. Smith & Sons (Motor Accessories) Ltd., a Cricklewood, Londra, della privativa industriale n. 302093 reg. gen.; con decorrenza dal 5 ottobre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti ai sistemi di comando giroscopico per veicoli dirigibili ».

(Atto di cessione del 18 ottobre 1932, registrato il 21 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33547, vol. 526, atti privati).

N. 13293, trascritto il 17 marzo 1933.

Trasferimento totale dalla C. Lorenz A. G., a Berlin-Tempelhof, alla Dr. Erich F. Huth G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 268633 reg. gen.; con decorrenza dal 28 febbraio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Impianto radioricevitore col quale i messaggi sono ricevuti in un punto distante dall'impianto ricevitore ».

(Atto di cessione del 30 novembre 1932, registrato il 14 marzo 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28152, vol. 445, atti privati).

N. 13294, trascritto il 30 marzo 1933.

Trasferimento totale dalla Società Generale Italiana della Viscosa, a Roma, a Salimei Giuseppe, a Roma, della privativa industriale n. 305867 reg. gen.; con decorrenza dal 1° aprile 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione di fibre artificiali corte fusiformi, di lunghezza regolare ».

(Atto di cessione del 14 marzo 1933, registrato il 15 marzo 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12638, vol. 519, atti pubblici).

N. 13295, trascritto il 31 marzo 1933.

Trasferimento totale dalle Stempelwerk G. m. b. H e Mecano G. m. b. H., a Francoforte s/M., alla Fichtel & Sachs A. G. e Mecano G. m. b. H., a Schweinfurt a/M., della privativa industriale numero 282963 reg. gen.; con decorrenza dal 5 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Accoppiamento a dischi per autoveicoli ».

(Atto di cessione del 14 ottobre 1932, registrato il 23 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21693, vol. 443, atti privati).

N. 13296, trascritto il 31 marzo 1933.

Trasferimento totale dalle Stempelwerk G. m. b. H e Mecano G. m. b. H., a Francoforte s/M., alla Fichtel & Sachs A. G. e Mecano G. m. b. H., a Schweinfurt a/M., della privativa industriale numero 289788 reg. gen.; con decorrenza dal 31 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Meccanismo compensatore di pressione negli accoppiamenti ».

(Atto di cessione del 14 ottobre 1932, registrato il 23 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21693, vol. 443, atti privati).

N. 13297, trascritto il 31 marzo 1933.
Trasferimento totale dalle Stempelwerk G. m. b. H e Mecano G. m. b. H., a Francoforte s/M., alla Fichtel & Sachs A. G. e Mecano G. m. b. H., a Schweinfurt a/M., della privativa industriale numero 290891 reg. gen.; con decorrenza dal 31 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Innesto a dischi per autoveicoli ad effetto costante ».
(Atto di cessione del 14 ottobre 1932, registrato il 23 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21693, vol. 443, atti privati).

N. 13298, trascritto il 31 marzo 1933.
Trasferimento totale dalle Stempelwerk G. m. b. H. e Ludwig Hans, a Francoforte s/M., alla Fichtel & Sachs A. G. e Ludwig Hans, a Schweinfurt a/M., della privativa industriale n. 254370 reg. gen.; con decorrenza dal 25 settembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Sprone nei mozzi liberi ».
(Atto di cessione del 14 ottobre 1932, registrato il 23 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21690, vol. 443, atti privati).

N. 13299, trascritto il 31 marzo 1933
Trasferimento totale dalle Fichtel & Sachs A. G. Abteilung Kometwerk e Mecano G. m. b. H., a Francoforte s/M., alla Fichtel & Sachs A. G. e Mecano G. m. b. H., a Schweinfurt a/M., della privativa industriale n. 301099 reg. gen.; con decorrenza dal 20 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Accoppiamento a dischi ».
(Atto di cessione del 14 ottobre 1932, registrato il 23 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21692, vol. 443, atti privati).

N. 13300, trascritto il 31 marzo 1933.
Trasferimento totale da Ludwig Hans e Fichtel & Sachs A. G. Abteilung Kometwerk, a Francoforte s/M., a Ludwig Hans e Fichtel & Sachs A. G., a Schweinfurt a/M., della privativa industriale n. 304101 reg. gen.; con decorrenza dal 24 novembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Valvola per la corrente eccessiva negli ammortizzatori di scosse a liquido delle automobili ».
(Atto di cessione del 14 ottobre 1932, registrato il 23 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21691, vol. 443, atti privati).

N. 13301, trascritto l'8 marzo 1933.
Trasferimento totale da Matticoli Alfredo, a Roma, alla Società Anonima Calcolatrice Italiana Lictoria « S.A.C.I.L. », a Roma, della privativa industriale n. 254529 reg. gen.; con decorrenza dal 4 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina calcolatrice ».
(Atto di costituzione di società del 23 ottobre 1929, registrato il 27 ottobre 1929 all'ufficio demaniale di Sant'Angelo Lodigiano, n. 302, vol. 52, atti pubblici).

N. 13302, trascritto l'8 marzo 1933.
Trasferimento totale da Maderna Antonio, a Milano, a Dell'Era Rinaldo, a Milano, della privativa industriale n. 311330 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Cambio di velocità per autoveicoli, ad innesto frontale dei vari rapporti rispondenti alle diverse velocità scelte ».
(Atto di cessione del 6 marzo 1933, registrato il 6 marzo 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 57446, vol. 3467, atti privati).

N. 13303, trascritto il 17 marzo 1933
Trasferimento totale da Barnett William Graham e Barnett Gladys Graham, a Yackson Heigts (S U. A.), alla Zotos Corporation, costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York (S. U. A.), della privativa industriale n. 311703 reg. gen.; con decorrenza dal 3 gennaio 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per l'ondulazione permanente dei capelli ».
(Atto di cessione del 3 gennaio 1933, registrato il 15 marzo 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 59960, vol. 3470, atti privati).

N. 13304, trascritto il 1° marzo 1933.
Trasferimento totale dalla Société Française de Cinématographie et de Photographie Films en Couleurs Keller-Dorian, a Parigi, alla Keller-Dorian Colorfilm Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a New York (S. U. A.), della privativa industriale numero 297328 reg. gen.; con decorrenza dal 21 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella tiratura delle copie adoperate per la proiezione a colori delle pellicole reticolate ».
(Atto di cessione del 26 luglio 1932, registrato il 31 gennaio 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 31480, vol. 526, atti privati).

N. 13305, trascritto il 5 aprile 1933.
Trasferimento totale da Bary William B., a Berlino, a Staub Max, a Calcutta (Indie Inglesi), della privativa industriale numero 274496 reg. gen.; con decorrenza dal 17 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Cuscinetto a sfere ».
(Atto di cessione del 15 febbraio 1933, registrato il 3 aprile 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30503, vol. 446, atti privati).

N. 13306, trascritto il 5 aprile 1933.
Trasferimento totale dalla Ferodo Limited e Longley James Norman, a Chapel-en-le-Frith, Derby (Gran Bretagna), alla Ferodo Limited, a Chapel-en-le-Frith, Derby (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 305656 reg. gen.; con decorrenza dal 18 marzo 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei materiali da rivestimento per superfici di attrito per esempio per le ganasce dei freni ».
(Atto di cessione del 20 marzo 1933, registrato il 30 marzo 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29979, vol. 446, atti privati).

N. 13307, trascritto il 18 aprile 1933.
Licenza d'uso da Bubba Ulisse a Rottofreno (Piacenza), alla Società Anonima Bubba, a Milano, della privativa industriale numero 301603 reg. gen.; con decorrenza dal 14 settembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per il comando e regolazione immediata della pompetta d'iniezione dei motori a olio pesante a due cilindri ».
(Concessione del 24 febbraio 1933, registrato il 27 febbraio 1933 all'ufficio demaniale di Verona, n. 17068, vol. 283, atti privati).

N. 13308, trascritto il 27 aprile 1933.
Trasferimento totale da Freund Berthold, a Berlin-Schöneberg (Germania), alla Internationale Tobis Maatschappij N. V., ad Amsterdam (Olanda), della privativa industriale n. 282664 reg. gen.; con decorrenza dal 20 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la preparazione di pellicole sonore di fenomeni acustici svolgentisi in posti qualsiasi ».
(Atto di cessione del 29 novembre 1932, registrato il 20 aprile 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32149, vol. 447, atti privati).

N. 13309, trascritto il 6 aprile 1933.
Trasferimento totale da Yohnson John, a Gren Shutters (Gran Bretagna), alla James Howden & Co. (Land) Ltd. Incorporated, a Glasgow (Scozia), della privativa industriale n. 303278 reg. gen.; con decorrenza dal 12 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli impianti generatori di vapore ed applicazioni dei medesimi ».
(Atto di cessione del 6 marzo 1933, registrato il 30 marzo 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29964, vol. 446, atti privati).

N. 13310, trascritto il 20 aprile 1933.
Trasferimento totale da Riatti Attilio Lazzaro, a Milano, a Valesi Ettore a Milano, della privativa industriale n. 306196 reg. gen.; con decorrenza dal 19 aprile 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nei cuscinetti per cinti erniari ».
(Atto di cessione del 28 novembre 1932, registrato il 30 novembre 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 32468, vol. 3452, atti privati).

N. 13311, trascritto il 5 aprile 1933.
Trasferimento totale dalla N. V. Internationale Automaten Maatschappij, a La Aja (Olanda), alla Società Anonima Officine Galileo, a Firenze, della privativa industriale n. 284467 reg. gen.; con decorrenza dal 31 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Distributore automatico azionato per mezzo di monete ».
(Atto di cessione del 24 febbraio 1933, registrato il 27 marzo 1933 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 22986, vol. 561, atti privati).

N. 13312, trascritto il 2 maggio 1933.
Trasferimento totale da Bonwitt Gustav, a Berlin-Charlottenburg (Germania), alla Algemeene Kunstzijde Unie N. V., ad Arnhem (Olanda), della privativa industriale n. 262398 reg. gen.; con decorrenza dal 7 settembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per fabbricare dalla viscosa prodotti tessili artificiali aventi lucentezza opaca » e degli attestati di complemento nn. 264461 e 266225 reg. gen.
(Atto di cessione del 10 dicembre 1932, registrato il 26 aprile 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32953, vol. 447, atti privati).

N. 13313, trascritto il 3 maggio 1933.
Trasferimento totale da Stahl Carlo, a Berlino, alla Internationale Tobis Maatschappij N. V., ad Amsterdam (Olanda), della privativa industriale n. 289429 reg. gen.; con decorrenza dal 1° aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di pellicole cinematografiche sonore, negative ».
(Atto di cessione dell'8 marzo 1933, registrato il 26 aprile 1933 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32952, vol. 447, atti privati).

Roma, settembre del 1935 - Anno XIII.

p. *Il direttore*: P. BISES.

(225)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 21 da' 1° al 15 novembre 1935 - Anno XIV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Bari	B	—	1
Campobasso	Castelmauro	B	—	1
Cosenza	Cassano Ionio	B	1	—
Id.	Cerchiara di Calabr.	B	2	—
Id.	Spezzano Albanese	B	1	—
Id.	Villapiana	B	1	—
Firenze	Fucecchio	B	—	1
Foggia	Volturino	O	—	1
Id.	Rignano Garganico	O	—	1
Frosinone	Alatri	S	—	1
Id.	Cassino	B	—	4
Id.	Cervaro	B	—	1
Id.	Piedimonte San Ger.	B	—	1
Littoria	Minturno	B	—	1
Modena	Modena	S	—	1
Padova	Rovolon	B	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	—	1
Piacenza	Pontenure	B	—	1
Pistoia	Pescia	B	—	1
Pola	Fianona	B	—	1
Reggio di Cal.	Bruzzano	B	—	1
Roma	Arcinazzo	O	—	1
Id.	Artena	B	1	—
Id.	Nettuno	B	—	1
Id.	Tivoli	O	—	1
Id.	Vallepietra	B	1	—
Salerno	Angri	B	—	1
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Id.	Tegiano	B	—	1
Torino	San Francesco al C.	B	—	2
			7	29
	Carbonchio sintomatico.			
Cosenza	Cerchiara di Calabr.	B	3	—
Nuoro	Orosei	B	—	4
Padova	Albignasego	B	—	1
Sassari	Sassari	B	—	1
Trento	Villa Lagarina	B	—	1
			3	7
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alfiano Natta	B	4	—
Id.	Borghetto Borbera	B	1	—
Id.	Borgoratto	B	—	1
Id.	Borgo San Martino	B	—	—
Id.	Bosco Marengo	B	—	2
Id.	Bozzole	B	—	1
Id.	Brignano Frascata	B	4	—
Id.	Carezzano	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Piovera	B	1	1
Id.	Pontecurone	B	—	1
Id.	Ponti	B	1	—
Id.	Ponzano	B	—	1
Id.	Quargnento	B	—	1
Id.	Sale	B	—	2
Id.	Tortona	B	3	—
Aosta	Albiano d'Ivrea	B	1	—
Id.	Ayas	B	11	1
Id.	Brusson	B	9	2
Id.	Carema	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	3	—
Id.	Châtillon	B	1	—
Id.	Cogne	B	—	1
Id.	Fiorano Canavese	B	—	1
Id.	Issogne	B	2	—
Id.	La Thuile	B	20	—
Id.	Lugnacco	B	8	6
Id.	Mongiove	B	2	—
Id.	Prè Saint Didier	B	14	—
Id.	Id.	O	1	—
Id	Id.	BO	1	—
Id.	Id.	BCap	2	—
Id.	Id.	OCap	1	—
Id.	Saint Vincent	B	3	—
Id.	Salerano Canavese	B	—	1
Id.	Samone	B	—	1
Id.	Strambino Romano	B	—	2
Id.	Id.	BS	—	1
Id.	Valdiena d'Aosta	B	8	3
Asti	Asti	B	6	—
Id.	Calosso	B	3	—
	Segue: Afta epizootica.			
Asti	Monale	B	—	2
Id.	Nizza Monferrato	B	4	—
Id.	Robella	B	1	—
Id.	Tigliole	B	2	—
Bergamo	Averara	B	—	3
Id.	Barbata	B	—	2
Id.	Bariano	B	—	1
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Boltiere	B	—	1
Id.	Brignano Gera d'A.	B	—	3
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Calvenzano	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	—	4
Id.	Casirate d'Adda	B	—	2
Id.	Cenate d'Argon	B	—	1
Id.	Costa di Monticelli	B	—	2
Id.	Covo	B	—	3
Id.	Cusio	B	1	—
Id.	Fontanella	B	1	3
Id.	Martinengo	B	2	—
Id.	Risano di Gera d'A.	B	—	10
Id.	Mozzanica	B	1	3
Id.	Oneta	B	1	—
Id.	Pagazzano	B	—	6
Id.	Roncola	B	—	1
Id.	Santa Brigida	B	2	—
Id.	Seriate	B	—	4
Id.	Treviglio	B	—	4
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Zanica	B	1	—
Bologna	Castiglione dei Pepoli	B	1	2
Id.	Grizzana	B	—	1
Bolzano	Glorenza	BO	25	—
Id.	Malles Venosta	B	37	—
Id.	Prato allo Stelvio	B	2	—
Id.	Silandro	B	—	1
Id.	Sluderno	B	25	—
Id.	Vandoies	B	—	2
Brescia	Alfianello	B	1	11
Id.	Bagnolo Mella	B	1	4
Id.	Barbariga	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	—	1
Id.	Bienno	B	—	1
Id	Borgo San Giacomo	B	10	24
Id.	Borgosatollo	B	21	17
Id.	Brescia	B	13	12
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Calvisano	B	7	16
Id.	Capriano Azzano	B	6	6
Id.	Capriolo	B	1	2
Id.	Carpenedolo	B	—	4
Id.	Castegnato	B	1	—
Id.	Castelmella	B	6	6
Id.	Castenedolo	B	—	2
Id.	Cazzago San Martino	B	1	—
Id.	Chiari	B	—	5
Id.	Cigole	B	6	—
Id.	Cimbergo Paspardo	B	1	—
Id.	Coccaglio	B	1	2
Id.	Cologne	B	—	1
Id.	Comezzano Cizzago	B	1	5
Id.	Cortefranca	B	—	1
Id.	Edolo	B	2	—
Id.	Gambara	B	3	11
Id.	Gavardo	B	—	1
Id.	Ghedi	B	5	19
Id.	Gottolengo	B	7	13
Id.	Gussago	B	—	1
Id	Longrato	B	2	2
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Manerbio	B	2	—
Id.	Montichiari	B	1	4
Id.	Offlaga	B	1	3
Id.	Orzinuovi	B	28	42
Id	Orzivecchi	B	—	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	6	—
Id.	Pavone del Mella	B	4	—
Id.	Pedergnaga Oriano	B	1	14
Id.	Pompiano	B	10	—
Id.	Pontevico	B	5	—
Id.	Pontoglio	B	3	4
Id	Pralboino	B	5	2
Id.	Quinzano d'Oglio	B	1	3
Id.	Remedello	B	2	2
Id.	Roccafranca	B	3	16
Id.	Rodengo Saiano	B	2	2
Id.	Roncadelle	B	—	2
	Segue: Afta epizootica.			
Brescia	Rudiano	B	1	3
Id.	Rovato	B	—	9
Id.	San Gervasio Bresc.	B	6	2
Id.	San Zeno Naviglio		2	1
Id	Seniga	B	—	4
Id.	Torbole Casaglio	B	—	4
Id.	Travagliato	B	2	—
Id.	Trenzano	B	5	2
Id.	Verolanuova	B	1	4
Id.	Villachiara	B	2	5
Como	Visano	B	1	1
Id.	Alzate Brianza	B	—	1
Id.	Barzago	B	1	1
Id.	Bulciago	B	—	1
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Cirimido	B	13	—
Id.	Costa Masnaga	B	—	9
Id.	Dolzago	B	—	4
Id.	Erba	B	11	6
Id.	Galbiate	B	—	1
Id.	Garbagnate Monast.	B	5	6
Id.	Merone	B	1	1
Id.	Oggiono	B	5	1
Id.	Olginate	B	—	2
Id.	San Fermo della B.	B	-	1
Id.	Sirone	B	4	5
Id.	Valgreghentino	B	—	1
Id.	Villa Vergano	B	—	2
Cremona	Azzanello	B	3	3
Id.	Ca' d'Andrea	B	—	2
Id.	Camisano	B	—	3
Id.	Casalbuttano	B	—	3
Id.	Casale Cremasco	B	1	—
Id.	Casaletto di Sopra	B	2	—
Id.	Casalmaggiore	B	—	2
Id.	Castelleone	B	5	—
Id.	Castelverde	B	3	—
Id.	Castelvisconti	B	—	2
Id.	Corte de' Frati	B	2	4
Id.	Crema	B	2	—
Id.	Cremosano	B	3	—
Id.	Cumignano sul Nav.	B	—	2
Id.	Derovere	B	1	—
Id.	Fiesco	B	1	—
Id.	Gadesco Pieve V.	B	2	1
Id.	Genivolta	B	3	—
Id.	Gombito	B	1	2
Id.	Izano	B	—	2
Id.	Malagnino	B	—	2
Id.	Roscazzano	B	—	4
Id.	Motta Baluffi	B	6	3
Id.	Offanengo	B	—	1
Id.	Ostiano	B	—	7
Id.	Palvareto	B	3	4
Id.	Pandino	B	—	1
Id.	Pieve d'Olmi	B	—	1
Id.	Pizzichettone	B	—	2
Id.	Pozzaglio	B	3	1
Id.	Ricengo	B	2	3
Id.	Ripalta Cremasco	B	-	3
Id.	Robecco d'Oglio	B	2	—
Id.	Romanengo	B	2	3
Id.	Salvirola	B	1	2
Id.	San Bassano	B	3	—
Id.	Scandolara Ravara	B	4	—
Id.	Sergnano	B	—	3
Id.	Soncino	B	6	3
Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Spino d'Adda			2
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Id.	Torre Picenardi		—	3
Id.	Trigolo	B	2	5
Id.	Vescovato	B	-	5
Id.	Volongo	B	-	5
Cuneo	Cherasco	B	2	—
Id.	Centallo	B	2	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Firenze	Barberino di Mugello	B	8	—
Id.	Campi Bisenzio	B		1
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Firenzuola	B	-	2
Id.	Prato	B	—	4
Id.	Id.	B	—	2
Id.	Rufina	B	—	1
Id.	Scarperia	B	1	—
Id.	Vernio	B	1	3

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Genova	Casella	B	—	2
Id.	Genova	B	1	1
Id.	Recco	B	1	—
Id.	Vobbia	B	4	5
Livorno	Livorno	B	13	1
Lucca	Capannori	B	—	1
Id.	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	1
Id.	Pietrasanta	B	7	—
Id.	Pieve Fosciano	B	4	—
Id.	Sevarezza	B	2	—
Massa Carrara	Massa	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	2
Id.	Albairate	B	—	1
Id.	Arcore	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	1
Id.	Bussero	B	—	1
Id.	Castone Primo	B	—	1
Id.	Castiglione Adda	B	—	1
Id.	Cervignano	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Corte Palasio	B	—	1
Id.	Galgagnano	B	—	1
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	2
Id.	Livraga	B	—	2
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	4
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Montanaso Lombard.	B	—	1
Id.	Pantigliate	B	—	1
Id.	Paullo	B	—	2
Id.	Pessano	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Id.	San Donato Milanese	B	—	1
Id.	Segrate	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	2
Id.	Vignate	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Novara	Novara	B	0	—
Id.	Crevola d'Ossola	B	1	4
Id.	Invorio	B	1	—
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Romentino	B	1	—
Id.	Trecate	B	—	1
Parma	Collecchio	B	3	1
Id.	Colorno	B	—	4
Id.	Cortile San Martino	B	4	3
Id.	Fidenza	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	5	—
Id.	Fontevivo	B	1	4
Id.	Golese	B	—	1
Id.	Medesano	B	—	1
Id.	Roccabianca		7	3
Id.	San Lazzaro Parm.	B	—	3
Id.	San Pancrazio Parm.	B	4	1
Id.	Sissa		14	4
Id.	Soragna	B	1	-
Id.	Sorbolo	B	10	2
Id.	Trecasali	B	2	9
Id.	Zibello	B	7	—
Pavia	Bascapè	B	—	1
Id.	Battuda	B	2	—
Id.	Borgo Priolo	B	2	-
Id.	Borgoratto Mormor.	B	—	2
Id.	Casorate I	B	2	2
Id.	Casteggio		1	1
Id.	Castelletto di Brand.	B	—	1
Id.	Cergnago	B	2	4
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Ferrera Erbognone	B	—	2
Id.	Gambarana	B	2	1
Id.	Gambolò	B	1	6
Id.	Garlasco	B	1	6
Id.	Gerenzago	B	1	—
Id.	Gravellona	B	—	2
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Lomello	B	—	1
Id.	Lungavilla	B	—	1
Id.	Mezzanabigli	B	—	1
Id.	Mezzana Rabattone	B	—	1
Id.	Montebello	B	—	2
Id.	Mornico Losana	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	2	—
Id.	Pieve Albignola	B	2	—
Id.	Portalbera	B	1	—
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	Rognano	B	—	2
Id.	Sanazzaro de' Burg.	B	—	2
Id.	Santa Giulietta	B	—	1
Id.	Santa Maria della V.	B	—	1
Id.	Scaldasole	B	4	2
Id.	Semiana	B	—	1
Id.	Spessa	B	1	—
Pavia	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Torrazzacoste	B	—	1
Id.	Tromello	B	2	1
Id.	Valdinizza	B	1	—
Id.	Valeggio	B	3	1
Id.	Valle Salimbene	B	1	1
Id.	Varzi	B	1	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	-	1
Id.	Vistarino	B	1	—
Id.	Zeme	B	—	1
Id.	Zinasco	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	3	—
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Caorso	B	1	1
Id.	Castell'Argnato	B	—	1
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Villanova sull'Arda	B	2	—
Id.	Zerba	B	—	12
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	—	3
Id.	Bientina	B	—	1
Id.	Capannoli	B	—	1
Id.	Pisa	B	—	3
Reggio nell'Em.	Bagnolo in Piano	B	19	1
Id.	Brescello	B	2	5
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	23	2
Id.	Campagnola Emilia	B	1	
Id.	Campegine	B	1	2
Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Casteln di Sotto	B	1	2
Id.	Gattatico	B	5	—
Id.	Montecchio Emilia	B	1	1
Id.	Novellara	B	2	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	46	6
Id.	Rubiera	B	2	—
Id.	S. Martino in Rio	B	6	1
Id.	Vetto d'Enza	B	2	—
Id.	Rio Saliceto	B	—	1
Id.	Ramiseto	B	—	1
Id.	Guastalla	B	—	1
Id.	Sant'Ilario d'Enza	B	—	1
Id.	Bibbiano	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	—	1
Rovigo	Calto	B	1	2
Id.	Castelmassa	B	—	1
Siena	Chiusi	B	—	1
Torino	Brussasca Cavagnolo	B	1	—
Id.	Cantoira	B	1	—
Id.	Carignano	B	7	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Luserna S. Giovanni	B	1	—
Id.	La Loggia	B	—	1
Id	Nole	B	3	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Villafran. Sabauda	B	7	1
Varese	Vergiate	B	—	1
Vercelli	Palazzolo Vercellese	B	—	1
Id.	Ronsecco	B	—	1
Id.	Trino	B	—	1
Verona	Pescantina	B	—	2
			809	749

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aquila	Collepietro	S	—	1
Ascoli Piceno	Monsamp. del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Bressanone	S	—	1
Id.	Caldaro	S	2	1
Id.	Fiè	S	1	—
Brescia	Calvagese della R.	S	2	3
Id.	Castenedolo	S	1	—
Id.	Padenghe	S	3	—
Id.	Prevalle	S	1	—
Id.	Villanuova sul Clisi	S	—	1
Cosenza	Celico	S	3	—
Id.	Diamante	S	1	—
Id.	Piano Crati	S	3	—
Id.	S. Pietro in Guarano	S	2	—
Cremona	Romanengo	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	12
Id.	Ro	S	—	1
Foggia	Chienti	S	—	1
Id.	Lucera	S	1	3
Id.	Volturino	S	—	2
Id.	Volturara Appula	S	—	1
Id.	Serra Capriola	S	1	—
Id.	Lesina	S	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	S	1	—
Id.	Cagnano Varano	S	1	—
Gorizia	Aidussina	S	—	7
Id.	Circhina	S	—	1
Gorizia	Comeno	S	—	2
Id.	S. Croce di Aiduss.	S	—	3
Matera	Grassano	S	—	1
Padova	Bovolenta	S	1	—
Id.	Carceri	S	—	1
Id.	Cittadella	S	1	2
Id.	Este	S	2	1
Id.	Fontaniva	S	—	1
Id.	Megliadine S. Vitale	S	—	1
Id.	Ospedaletto Euganeo	S	2	1
Id	Padova	S	—	1
Id.	Ponso	S	2	—
Id.	S. Martino di Lupari	S	3	—
Id	Tombolo	S	2	—
Id.	Vigonza	S	1	1
Parma	Langhirano	S	—	2
Id.	Noceto	S	4	1
Pola	Montona	S	—	1
Id.	Parenzo	S	—	2
Id.	Portole	S	—	3
Id.	Valle d'Istria	S	—	5
Reggio nell'Em.	Guastalla	S	9	—
Id.	Reggiolo	S	1	—
Salerno	Contursi	S	2	2
Teramo	Cermignano	S	—	2
Id.	Controguerra	S	1	—
Id.	Mosciano Sant'Ang.	S	2	—
Id.	Sant'Omero	S	2	—
Id.	Silvi	S	1	—
Id.	Teramo		1	—
Trento	Strigno	S	—	1
Id.	Cortaccia	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Fondo	S	—	1
Id.	Mezzo Lombardo	S	—	1
Id.	S. Michele all'Adige	S	—	1
Id.	Trento	S	—	3
Treviso	Crocetta	S	1	—
Id.	Preganziol	S	—	1
Id.	Mogliano Veneto	S	1	—
Id.	Pederobba	S	—	1
Id.	Ponzano	S	1	—
Id.	Carbonera	S	—	1
Id.	Mogliano	S	—	1
Trieste	Cave Auremiane	S	—	3
Id.	Corgnale	S	1	2
Id.	Divaccia S. Canziano	S	9	2
Id.	Duttogliano	S	—	1
Udine	Aquileia	S	9	—
Id.	Artegna	S	—	1
Id.	Bicinicco	S	2	—
Id.	Campoformio	S	3	2
Id.	Campolongo al Torre	S	1	—
Id.	Casarsa	S	1	—
Id.	Cervignano	S	1	—
Id.	Coseano	S	2	—
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Fagagna	S	3	—
Id.	Forgaria	S	2	—
Id.	Gonars	S	1	—
Id.	Nimis	S	1	—
Id.	Palmanova	S	2	—
Id.	Pasian di Prato	S	—	1
Id.	S. Maria la Longa	S	—	1
Id.	S. Vito Torre	S	4	—
Id.	Tarcento	S	1	—
Id.	Tarvisio	S	2	—
Id.	Trivignano	S	—	4
Id.	Udine	S	5	2
Id.	Visco	S	—	1
Venezia	Grisolera	S	1	1
Verona	S. Ambrogio Valpol.	S	—	1
Vicenza	Altavilla	S	—	1
Id.	Asiago	S	—	1
Id.	Bassano	S	3	4
Id.	Altavilla	S	—	1
Id.	Asiago	S	—	1
Id.	Bassano	S	3	4
Id.	Costabissara	S	1	4
Id	Isola Vicentina	S	1	6
Id.	Sandrigo	S	—	1
Id.	Sovizzo	S	—	1
			126	129

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Arezzo	Laterina	S	1	—
Bergamo	Fontanella	S	1	—
Bologna	Molinella	S	14	7
Id.	Borgo Panigale	S	1	—
Campobasso	Campolieto	S	—	1

Segue: *Peste e setticemia dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Campobasso	Capracotta	S	40	1
Id.	Castel del Giudice	S	39	—
Id.	S. Angelo del Pesco	S	10	1
Id.	S. Elia a Pianisi	S	4	—
Id.	S. Pietro Avellana	S	4	—
Ferrara	Ferrara	S	—	5
Id.	Ro	S	—	1
Firenze	Barberino in Mugello	S	1	—
Foggia	Casaln. Monterotaro	S	—	2
Id.	Carlantino	S	—	5
Id.	Orsara di Puglia	S	—	2
Id.	Carpino	S	—	1
Frosinone	Aquino	S	—	1
Id.	Ceccano	S	—	1
Littoria	Littoria	S	1	—
Lucca	Capannori	S	1	—
Macerata	Macerata	S	—	1
Napoli	Napoli	S	—	4
Padova	Este	S	—	1
Id.	Saccolongo	S	—	1
Id.	S. Pietro in Gu	S	1	2
Id.	Veggiano	S	—	1
Perugia	Perugia	S	—	3
Id.	Marsciano	S	—	2
Pesaro e Urbino	Acqualagna	S	—	1
Reggio nell'Em	Albinea	S	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Roma	Ariccia	S	1	—
Rovigo	Porto Tolle	S	7	4
Siena	Castiglione d'Orcia	S	—	1
Id.	Chianciano	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	1	3
Id.	Rapolano	S	1	—
Id.	Siena	S	4	—
Id.	Sinalunga	S	—	1
Id.	Sovicille	S	—	1
Teramo	Teramo	S	1	—
Trento	Trento	S	—	1
Treviso	Conegliano	S	1	1
Id.	Moriago	S	1	—
Id.	Roncade	S	—	1
Trieste	Trieste	S	4	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Vicenza	Torri di Quartesolo	S	—	1
			140	60

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Pavia	Confienza	E	—	1
			3	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Campobasso	Boiano	E	1	—
Id.	Busso	E	1	—
Messina	Messina	E	2	—
Napoli	Atella di Napoli	E	3	—
Id.	Aversa	E	3	1
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Napoli	E	27	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Ragusa	Modica	E	—	1
Salerno	Minori	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Trapani	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellammare del G.	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Trapani	E	—	1
Udine	Tolmezzo	E	1	—
Id.	Udine	E	—	1
			50	4

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Can	—	3
Firenze	Prato	Can	—	1
Foggia	Torremaggiore	Can	—	1
Imperia	Ventimiglia	Can	4	—
Id.	Diano Marina	Can	1	1
Napoli	Castellammare di S.	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	10
Id.	Torre Annunziata	Can	—	1
Pesaro e Urbino	Fossombrone	Can	—	1
Salerno	Baronissi	Can	—	1
Id.	Montecorvino Rov.	Can	—	1
Id.	Sarno	Can	—	1
			5	22

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	E	—	1
Benevento	Alife	E	—	1
Campobasso	Agnone	E	15	—
Id.	Baranello	E	11	—
Id.	Campobasso	E	11	—
Id.	Campodipietra	E	—	1
Id.	Campolieto	E	—	1
Id.	Capracotta	E	1	—
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Cerro al Volturno	E	3	—
Id.	Duronia	E	—	5
Id.	Forlì del Sannio	E	1	—
Id.	Frosolone	E	2	—
Id.	Gallo	E	10	—
Id.	Gambatesa	E	1	—
Id.	Gildone	E	2	—
Id.	Ielsi	E	1	—
Id.	Letino	E	8	—
Id.	Limosano	E	1	—
Id.	Macchia	E	1	—
Id.	Monacilioni	E	2	—
Id.	Montaquila	E	9	—
Id.	Prata Sannita	E	1	—
Id.	Pescopennataro	E	1	—
Id.	Pietrabbondante	E	4	—
Id.	Poggio Sannita	E	8	—
Id.	Riccia	E	2	—
Id.	Rocchetta al Voltur.	E	1	—
Id.	Toro	E	2	—
Id.	Torella del Sannio	E	—	1
Id.	Vastogirardi	E	—	1
Id.	Venafro	E	13	—
Id.	Vinchiaturo	E	2	—
Foggia	Faeto	E	1	—
Id.	Castelluccio Valmag.	E	1	—
Macerata	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Rieti	Amatrice	O	—	1
Roma	Roma	O	4	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Montefranco	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			129	12

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Brindisi	Francavilla Fontana	O	1	—
Catania	Giarre	O	—	1
Id.	Misterbianco	O	1	—
			2	1

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Bologna	Molinella	B	2	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	2	—
Id.	Ozzano Emilia	B	3	—
Id.	S. Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Bolzano	Ultimo	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	6	—
Id.	Ro	B	—	1
Livorno	Cecina	B	1	—
Id.	Collesalvetti	B	1	—
Massa Carrara	Fivizzano	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	3
Id.	Modena	B	—	2
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Cannobio	B	4	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Nibbiola	B	1	—
Padova	Pernumia	B	—	1
Id.	Torreglia	B	—	1
Id.	Tribano	B	1	1
Parma	Noceto	B	1	—
Roma	Campagn. di Roma	B	1	—
Id.	Roma	B	18	—
Trapani	Partanna	O	1	—
Treviso	Cornuda	B	1	—
Venezia	Campagna Lupia	E	1	—
Id.	Cavarzere	E	1	—
Id.	Chioggia	E	3	—
Id.	Cona	E	3	—
Id.	Grisolera	E	1	—
Id.	Noale	E	1	—
Id.	Portogruaro	E	1	—
			60	12

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglie	B	1	—
Id.	Terlizzi	E	4	—
Foggia	Cerignola	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Treviso	Conegliano	B	1	—
Id.	Cordignano	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	2	—
Vicenza	Rosà	B	—	1
Id.	Schio	B	—	3
			10	5

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Padova	Ospedaletto Euganeo	B	1	—
Id.	Selvazzano	B	—	1
Rovigo	Trecenta	S	—	3
Teramo	Silvi	B	1	—
			2	4

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Pavia	Confienza	E	—	1
Pisa	Pisa	E	—	1
			—	2

Difterite aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Firenze	Lastra a Signa	P	—	1
Massa e Carrara	Aulla	P	—	3
			—	4

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	P	—	1
Campobasso	Acquaviva Collecroci	P	—	1
Catania	Meletto	P	—	10
Nuoro	Nuoro	P	—	1
Padova	Albano	P	1	—
Id.	Baone	P	—	1
Id.	Piombino Dese	P	—	1
Id.	Selvazzano	P	—	1
Id.	Torreglia	P	1	—
Id.	Villa Estense	P	1	—
Rovigo	Fiesso Umbertiano	P	—	2
Id.	Loreo	P	—	2
Id.	Canaro	P	—	1
Salerno	Battipaglia	P	—	1
Treviso	Vedelago	P	1	—
Vicenza	Camisano	P	—	1
			4	23

RIEPILOGO

dal 1° al 15 novembre 1935-XIV, n. 21.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	17	31	36
2	Carbonchio sintomatico	5	5	10
3	Afta epizootica	29	307	1558
4	Mal rossino dei suini	23	109	255
5	Peste e setticemia dei suini	26	49	200
6	Morva	2	3	4
7	Farcino criptococcico	8	21	54
8	Rabbia	7	12	27
9	Rogna	10	45	141
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	3
11	Aborto epizootico	15	34	72
12	Tubercolosi bovina	5	10	15
13	Diarrea dei vitelli	3	4	6
14	Influenza del cavallo	2	2	2
15	Difterite aviaria	2	2	4
16	Colera dei polli	9	16	27

B, bovina: Bl, bufalina: O, ovina: Cap, caprina S, suina: E, equina: P, pollame: Can, canina: Fl, felina.- *a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 70.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 5 ottobre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Duca Giuseppe fu Giovanni per conto della Confraternita del SS. Sacramento di Polverigi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita 3,50 per cento prestito redimibile, capitale L. 3200, con decorrenza 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2260 — Data: 12 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Romano Attilio fu Augusto — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita 90, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(224)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 69.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 per cento n. 369614 di L. 350, intestato ad Espagnol Angela di Giovanni-Battista, moglie di Guigas Bartolomeo dom. a Finestrelle (Torino).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano stato notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(234)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Avviso di rettifica.

Nel Bollettino n. 272 della media dei cambi e dei titoli del 28 dicembre 1935-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1936-XIV, la media del cambio relativo alla Francia (Franco) erroneamente indicata in L. « 81,25 » deve intendersi rettificata in L. « 82,25 ».

(270)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Varianti al concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto l'avviso di concorso in data 28 dicembre 1935-XIV, per i posti di medico chirurgo e veterinario comunale e consorziale, vacanti in Provincia;

Considerato che nell'avviso anzidetto occorre prevedere l'esonero dei limiti di età per i richiamati alle armi;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2172;

Decreta:

Coloro che siano stati richiamati o trattenuti alle armi o si siano volontariamente arruolati dopo il primo gennaio 1935 sono esonerati dal limite di età prescritto per la partecipazione al concorso per i posti anzidetti, sempre che non abbiano superato il limite stesso alla menzionata data del 1° gennaio 1935.

Treviso, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(257)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Concorso a posti di veterinario condotto.

Il prefetto della provincia di Cremona rende noto che con avviso in data 31 dicembre 1935-XIV, è stato indetto concorso al posto di veterinario nella condotta consorziale di Gussola con Martignana Po e Torricella del Pizzo.

Il termine per la presentazione delle domande documentate scade il 31 marzo 1936-XIV, alle ore 16.

Il bando di concorso può essere richiesto alla prefettura di Cremona ed ai predetti Comuni interessati.

(258)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.